

REDDITO IMPRESA E IRAP

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio: disciplina fiscale

di Fabio Garrini

Nelle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate alla fine del mese di maggio arriva la conferma dell'**irrilevanza fiscale degli aggiornamenti di stima** operati nel bilancio in chiusura per **fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio**.

La conclusione era intuibile e già sul tema chi scrive si era espresso all'indomani della pubblicazione della *newsletter* riguardante il **principio contabile Oic29** ("[**Fatti dopo la chiusura dell'esercizio: implicazioni fiscali**](#)"): se per l'Organismo Italiano di Contabilità il fatto di tener conto di un evento intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio (ai sensi del paragrafo 4 dell'Oic 29) si deve tradurre esclusivamente in un **aggiornamento della stima ma non in una riqualificazione del componente**, la necessaria conseguenza è che tale aggiornamento continui ad essere qualificato come accantonamento, quindi fiscalmente irrilevante.

La posizione dell'Oic

L'esempio rappresentato nella *newsletter* riguarda il classico caso di **esito del contenzioso** nei primi mesi dell'anno successivo quello oggetto di bilancio. Secondo l'Oic tale evento richiede **esclusivamente la necessità di aggiornare la stima senza però procedere ad una riclassificazione della passività**: quindi l'importo accantonato deve essere adeguato, ma la certezza sopravvenuta non può portare a riqualificare il **fondo** come **debito**.

Come era stato segnalato, la posizione espressa dall'Oic risultava di significativo rilievo ai **fini fiscali**: pur essendo noto **l'esito della causa**, le passività mantenevano la qualificazione di **accantonamento**, con conseguente **indeducibilità** ai sensi dell'[**articolo 107, comma 4, Tuir**](#).

Tale previsione stabilisce infatti che gli accantonamenti ai fondi diversi da quelli espressamente previsti (e i rischi afferenti il contenzioso legale non è tra questi) non risultano deducibili, con la conseguenza che il corrispondente **onere** potrà essere **dedotto solo nel momento in cui si manifesterà con certezza la passività**.

Il chiarimento dell'Agenzia

In merito alla questione esaminata, richiamando le conclusioni dell'Oic, l'Agenzia osserva come un onere divenuto "**certo**" successivamente alla **chiusura dell'esercizio "x"** deve essere portato in **deduzione** dal reddito dell'esercizio "**x+1**".

Se il **contenzioso legale** viene a soluzione nel **marzo 2018**, la **stima deve essere aggiornata** nel

bilancio in chiusura del periodo precedente, ma occorre considerare la passività come **fondo**.

Pertanto, non sarà possibile computare alcuna **deduzione nel 2017**. Solo nel **2018**, manifestatosi l'evento, sarà possibile

- riallocare la passività dal gruppo dei **fondi** a quello dei **debiti** (essendo divenuto l'accantonamento un costo certo),
- computare una **variazione in diminuzione** per l'onere di cui si acquisisce certezza a seguito dell'esito del contenzioso.

Vengono portati all'attenzione dell'Agenzia **due casi concreti**:

- **contenzioso con un ex dipendente** in corso al 31 dicembre 2017, il cui onere che viene definito a seguito di sentenza o transazione nel mese di marzo 2018, è conseguentemente iscritto nei fondi del bilancio 2017 per l'esatto importo pagato (Oic 29),
- accantonamento per il **rinnovo di contratti collettivi di lavoro**, chiusi nei primi mesi del 2018, che prevedono un'integrazione delle retribuzioni del 2017 e che vengono iscritti, per l'esatto ammontare pagato, nei fondi del bilancio 2017.

Il dubbio avanzato riguardava la possibilità di **ammettere in deduzione** già nel 2017 i **maggiori oneri rilevati** nel **bilancio in chiusura**, ma la cui conoscibilità si ha a seguito di fatti intervenuti nell'anno successivo.

L'Agenzia ha precisato che sia l'onere derivante dalla sentenza o transazione con l'ex dipendente intervenuta a marzo 2018, sia l'onere per l'integrazione delle retribuzioni chiuse nei primi mesi del 2018 **sono deducibili nel periodo di imposta 2018**.

L'ovvia conseguenza operativa è che nel modello **redditi 2018**, relativo al periodo di imposta 2017, sarà necessario operare le opportune **variazioni in aumento** per sterilizzare l'importo degli **accantonamenti imputati a conto economico**.

La deduzione è quindi rinviata all'anno nel quale viene acquisita la **certezza dell'onere**.

EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >